

CONTABILITÀ

Il contratto di associazione in partecipazione

di **Viviana Grippo**

L'associazione in partecipazione è una forma contrattuale regolata dal codice civile **all'articolo 2549 e seguenti**, con la quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili dell'impresa o a quelli di uno o più affari dietro apporto di:

- lavoro,
- capitale,
- lavoro e capitale.

Questa forma "collaborativa" si è prestata nel tempo a svariati abusi, con conseguente necessità di una rivisitazione dell'istituto avvenuta ad opera della "**legge Fornero**"; secondo le indicazioni pervenute da questa riforma, non si realizza una associazione in partecipazione, ma bensì un **rappporto di lavoro subordinato**, ogni volta che:

- il numero degli associati per la medesima attività sia maggiore a tre (ad esclusione dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo);
- nell'ambito del rapporto non si verifichi realmente la partecipazione agli utili o non avvenga la consegna del rendiconto obbligatorio *ex articolo 2552 cod. civ.*;
- l'apporto non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. 276/2003, ovverosia: "*che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi*".

Tali indicazioni si rendono applicabili ai rapporti di lavoro non già in essere all'entrata in vigore della legge 92/2012.

Successivamente è intervenuto il **D.Lgs. 81/2015** che ha definitivamente abrogato tale forma di prestazione di lavoro per le persone fisiche a far data dal 25 giugno 2015, fatte salve le posizioni in essere che resteranno valide fino a scadenza.

Occupiamoci degli aspetti contabili. In merito all'**associante**, nel caso in cui il contratto sia di **solo lavoro**, all'atto della maturazione del compenso dell'associato occorrerà rilevare la nascita del relativo debito:

Associato c/partecipazione

a

Debiti vs Associato

Al pagamento delle competenze occorrerà rilevare il debito verso l'erario per le ritenute dovute:

Debiti vs Associato

a

Diversi

a

Erario c/ ritenute

a

Banca c/c

Seguirà quindi il pagamento della ritenuta come di norma entro il 16 del mese successivo.

Le scritture dell'**associante** sarebbero diverse se si trattasse di un **apporto di capitale**. In tal caso la prima scrittura sarà la rilevazione dell'apporto di denaro:

Banca c/c

a

Debiti vs Associato

Alla maturazione degli utili spettanti occorrerà rilevare:

Associato c/apporto

a

Debiti vs Associato

Al momento del pagamento degli utili o alla restituzione del capitale occorrerà rilevare:

Debiti vs Associato

a

Banca c/c

In questa ultima fattispecie, con apporto di capitale posto in essere da parte di socio non persona fisica, l'**associato** dovrà rilevare a sua volta la nascita del credito all'atto del

pagamento del capitale:

Crediti vs Associante a Banca c/c

Mentre alla maturazione degli utili dovrà rilevare:

Crediti vs Associante a Ricavi

All'atto dell'incasso degli utili e alla restituzione del capitale si procederà alla chiusura dei crediti verso l'associante:

Banca c/c a Crediti vs Associante

Altra ipotesi possibile è che l'attività gestita in associazione non presenti utili ma **perdite**; in tal caso le scritture contabili dell'associante e dell'associato saranno le medesime di cui sopra con la sola differenza delle rilevazioni da eseguirsi all'atto della maturazione della perdita. In tale circostanza, l'**associante** rileverà la seguente scrittura:

Debiti vs Associato a Proventi diversi

Tali proventi dovranno essere rilevati in conto economico voce C16d.

Mentre l'associato rileverà la seguente scrittura:

Oneri diversi a Credito vs Associante

Tali oneri saranno iscritti nella voce di conto economico C17.